

Assicurazioni operaie in Germania

Nuova codificazione.

*Istruzioni popolari compilate dal R. Ufficio
per gli emigranti italiani in Berlino.*

Con legge del 29 luglio 1911 è stata codificata in Germania la legislazione relativa alle assicurazioni operaie, contenuta fino ad ora in diverse leggi entrate in vigore, modificate ed ampliate nel corso dell'ultimo venticinquennio.

La importante opera legislativa di previdenza sociale a favore degli operai è stata ora unificata nel codice recentemente approvato che porta il titolo di *Reichsversicherungsordnung*.

Il nuovo codice, oltre ad altre riforme relative tanto al merito quanto agli organi speciali amministrativi e giurisdizionali, introduce la assicurazione a favore dei superstiti. Questa nuova assicurazione non forma un ramo a sè ma costituisce un ampliamento della esistente assicurazione Invalidità e vecchiaia.

Le assicurazioni operaie della Germania rimangono perciò ora come prima suddivise in tre grandi rami che, nonostante taluni nessi necessari, nelle grandi linee e nei loro organismi sono indipendenti gli uni dagli altri, cioè, l'Assicurazione Malattie, l'Assicurazione Infortuni (suddivisa, a sua volta, in quella per l'industria compresa in questa la edilizia, in quella per la agricoltura e in quella per la marina mercantile) e la Assicurazione Invalidità Vecchiaia e Superstiti.

Il primo gennaio è entrata in vigore la parte del nuovo codice relativa alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Per gli altri rami deve essere ancora fissata la data d'entrata in vigore.

E' a ritenersi che la parte del nuovo codice relativa agli infortuni entrerà in vigore col 1° gennaio 1913.

Non è ancora a prevedersi se per la parte relativa all'assicurazione malattie il nuovo codice entrerà pure in vigore col principio

dell'anno entrante oppure se, date talune difficoltà amministrative e di organizzazione, si dovrà fissare un'altro termine.

La parte della legge relativa alla Assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, per l'aggiunta del nuovo ramo di previdenza a favore delle vedove e degli orfani, ha introdotto notevoli mutamenti in confronto delle condizioni precedenti.

Per facilitare la conoscenza delle nuove disposizioni e per diminuire nei rispetti della nostra emigrazione le difficoltà della prima applicazione della nuova legge il R. Ufficio per la emigrazione Italiana di Berlino ha redatto una breve istruzione nella quale sono riassunte le disposizioni della legge con speciale riguardo ai mutamenti da essa introdotti in confronto delle precedenti condizioni e con indicazione di quanto più direttamente interessa i nostri emigranti.

Ripetiamo il teste delle dette istruzioni, alla quale venne già data larga diffusione in Germania a cura del Regio Ufficio per gli emigranti italiani in Berlino, cui è preposto il prof. cav. Franz Alberto Labriola.

Assicurazioni, invalidità e superstiti.

Istruzioni.

Col 1° gennaio 1912 entrerà in vigore la *nuova legge sulle assicurazioni operaie (Reichsversicherungsordnung) per la parte che riguarda la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*. Per le parti relative agli altri rami di assicurazione (malattie, infortuni) la applicazione della nuova legge è rimandata a più tardi.

Diamo alcune delle nuove disposizioni sulla assicurazione-invalidità, che consideriamo essere più urgente vengano conosciute dagli interessati.

I contributi vengono versati, come pel passato, per mezzo di marche di assicurazione (marchette) da applicarsi su apposite carte (*Quittungskarte, Invalidenkarte*) distribuite dalla Polizia. Il contributo deve essere pagato a metà dal padrone a metà dall'assicurato.

Sono state emesse delle nuove marche. I contributi ancora in arretrato per il 1911 debbono essere pagati applicando le vecchie marche fino ad ora usate; invece *per il tempo a partire dalla 4ª settimana del 1912 solo le nuove marche hanno valore.*

La somma da pagarsi settimanalmente è sensibilmente aumentata, e ciò, perchè la nuova legge accorda agli assicurati maggiori vantaggi. E' infatti aggiunta la assicurazione a favore delle vedove e degli orfani.

Agli operai stranieri in particolare, che sotto la vecchia legge, in pratica, venivano ad avere poca utilità della assicurazione-invalidità e vecchiaia, la nuova legge offre qualche beneficio, come diremo appresso.

Nella tabella seguente è indicato l'importo da pagarsi settimanalmente d'ora innanzi in confronto di quanto si doveva pagare fino ad ora:

Per un salario annuo:		Si usava fino ad ora una marchetta di Pfennige:	Si deve usare in avvenire una marchetta di Pfennige:
I fino a	350 Marchi	14	16
II da	350 a 550 ..	20	24
III da	550 a 850 ..	24	32
IV da	850 a 1150 ..	30	40
V da	1150 in su	36	48

La assegnazione alle varie classi di salario viene fatta, come per il passato, non in base al salario annuale guadagnato effettivamente dall'assicurato, ma bensì in base a determinati importi medii. Di regola va considerato il salario medio giornaliero preso a base della Cassa di malattia (*Krankenkasse*) alla quale l'assicurato appartiene; tale salario-base moltiplicato per 300 giornate costituisce il guadagno annuale agli effetti della assicurazione-invalidità. — Per coloro che non appartengono ad una *Krankenkasse* la base è data dal salario locale (*Ortslohn*) quale è accertato e reso di pubblica conoscenza dalla competente autorità (*Obersversicherungsamt, Schiedsgericht*). — Quando il salario sia fissato contrattualmente in ragione di settimane, mesi, trimestri, od anni e sia superiore al salario medio ora indicato, è il salario effettivo in denaro quello che va preso a base così come era già stabilito nella vecchia legge. Gli insegnanti, maestri, pedagoghi e istitutrici, quando il loro guadagno non superi 1150 marchi, debbono iscriversi nella classe IV (marca da 40 Pfennige).

Oltre alle marche per una settimana, vengono pure messe in vendita delle marche doppie per il pagamento di due settimane di assicurazione e marche per 13 settimane, ossia per un trimestre.

Le marche applicate su la carta di invalidità debbono essere annullate riportando su di esse la data in modo chiaro. Per il passato

si indicava la data nella quale veniva applicata la marca *ora, invece, si deve indicare la data dell'ultimo giorno al quale si riferisce il pagamento dell'assicurazione*. Così su di una marca applicata, ad esempio, sulla fine del mese di Gennaio ma valevole per la prima settimana non si indicherà per annullarla, la data dell'ultimo del mese, ma invece si scriverà a mano o con timbro: 6/1/12, essendo il 6 gennaio l'ultimo giorno della settimana alla quale si riferisce il pagamento.

Le categorie delle persone soggette alla assicurazione-invalidità sono a un dipresso, le stesse che erano contemplate dalla vecchia legge. Sono ora pure sottoposti alla assicurazione obbligatoria i commessi e gli apprendisti di farmacia e il personale delle compagnie teatrali e delle orchestre musicali.

Pel passato erano esentate dalla assicurazione-invalidità le persone che già percepivano una rendita d'infortunio e coloro che avevano superato l'età di 70 anni. Tali esenzioni sono abolite dalla nuova legge. Essa non ammette nemmeno più la restituzione della metà dei contributi, come era stabilito dalla vecchia legge, per il caso di morte dell'assicurato, di matrimonio della donna assicurata, e di infortunio indennizzato in base alla legge su gli infortuni.

Indichiamo ora per sommi capi i *vantaggi accordati* dalla nuova legge in confronto della vecchia legge fino ad ora in vigore.

La legge che entra in applicazione col 1° gennaio 1912 *aggiunge alla assicurazione per la invalidità e la vecchiaia quella a favore dei superstiti e inoltre concede una maggior rendita all'invalido che abbia dei figli cui deve provvedere*.

Il criterio per stabilire la invalidità non è sostanzialmente mutato. È invalido colui che, per malattie od altre imperfezioni fisiche, non sia capace di procurarsi col proprio lavoro almeno 1/3 del guadagno delle persone normali della medesima categoria. Oltre alla *invalidità permanente*, è indennizzata la *invalidità temporanea* per malattia che superi il periodo di assistenza a carico della Cassa-malattia (*Krankenkasse*). La rendita di vecchiaia spetta a colui che abbia compiuti i 70 anni.

Le rendite di invalidità e di vecchiaia sono mantenute nella misura fissata dalla vecchia legge. La *rendita di invalidità* è però, con la nuova legge, *aumentata di un decimo per ogni figlio di età non superiore ai 15 anni*. Anche se i figli superino il numero di cinque, l'aumento accordato per tal motivo non può mai superare in totale la metà della rendita di invalidità.

Per la *nuova assicurazione a favore dei superstiti* spetta una rendita alla *vedova dell'assicurato, quando essa stessa sia invalida*.

Tale rendita è minore di quella che spetterebbe all'assicurato. *Gli orfani di un'assicurato hanno pure diritto ad una rendita, fino alla età di 15 anni.*

Si omette di indicare qui il modo di computare la rendita delle vedove e degli orfani, perchè ciò porterebbe delle inutili complicazioni.

Di particolare interesse per gli Italiani è il fatto che la nuova legge migliora alquanto il trattamento accordato agli stranieri. Come è noto, per la legge fino ad ora in vigore era sospeso il pagamento della rendita di invalidità e vecchiaia a coloro che si trovavano all'estero. Avveniva in pratica che gli Italiani, o perchè rimpatriati volontariamente o perchè espulsi come indigenti dalla Polizia tedesca, perdevano quasi sempre il diritto acquistato alla rendita. Ora si ha un miglioramento.

Anzitutto chi sia espulso per atto dell'Autorità tedesca, purchè la espulsione non sia la conseguenza di una condanna penale, avrà diritto a percepire la rendita in Italia. Per colui che volontariamente abbandoni il territorio dell'Impero rimane il principio della sospensione della rendita, ma subentra l'obbligo della Cassa Assicuratrice di pagargli una volta tanto una somma a titolo di tacitazione. Tale somma è eguale all'importo di tre annualità, per il caso di rendite di invalidità, vecchiaia e vedove, e di una annualità e mezzo nel caso di rendita-orfani.

Per colui che è espulso in seguito a condanna penale rimane sospesa la rendita senza diritto ad alcun compenso.

I superstiti di uno straniero assicurato contro la invalidità che al tempo della morte dell'assicurato non dimoravano abitualmente in Germania hanno solo diritto ad un indennizzo uguale alla metà della rendita normale e senza il complemento che dà lo Stato Germanico.

Come si rileva da questi cenni, l'aumento dei contributi per l'assicurazione-invalidità e superstiti trova, in particolar modo per gli emigranti italiani, un compenso nel fatto che ad essi con la nuova legge è concesso qualche vantaggio in confronto delle precedenti condizioni che erano addirittura deprecabili.

Sarà opportuno di ricordare, che il diritto a rendita di invalidità e superstiti, così come nella vecchia legge, si acquista solo dopo un minimo di 200 settimane di pagamento di contributi in base alla assicurazione obbligatoria, semprechè, s'intende, concorrano le altre circostanze prescritte dalla legge, e più sopra riportate. Per la rendita-vecchiaia occorrono, di regola, 1200 settimane di contributo.

Le settimane di malattia congiunta ad incapacità di lavoro regolarmente accertate contano a favore dell'assicurato senza che debba

applicare delle marchette. Occorre che egli si procuri in tempo le necessarie attestazioni e che provveda a farne fare la annotazione dall'autorità alla quale presenta la carta di invalidità per il cambio quando è completo il numero delle marche.

Si perde ogni diritto se per ragioni di interruzione (rimpatrio, lavoro non soggetto all'assicurazione e simili) su una carta di invalidità nel corso di due anni dalla data in cui essa è stata emessa, non siano applicate delle marche per almeno 20 settimane di assicurazione obbligatoria.

Deve essere cura dell'assicurato il provvedere a farsi rilasciare dall'autorità di Polizia la carta per la assicurazione di invalidità (*Quittungskarte, Invalidenkarte*) come pure il presentarla al padrone per la applicazione delle marche all'atto della paga e il restituirla alla polizia quando sia completa.

Alcune delle *disposizioni transitorie* per la entrata in vigore della nuova legge sono di *speciale interesse* in quanto per esse è stabilito che non occorre che trascorra un certo tempo di attesa per aver diritto a taluni dei benefici essenziali accordati dalla legge stessa. Si indicano perciò qui tali disposizioni transitorie.

I contributi settimanali pagati in base alla vecchia legge di invalidità, si computano nel periodo di attesa a favore della nuova assicurazione invalidità e superstiti.

Se l'assicurato era in regola secondo la vecchia legge di invalidità ed è divenuto invalido dopo il 31 dicembre 1911, esso avrà diritto allo aumento di rendita, del quale già si è detto, per il caso che abbia dei figli di età non superiore agli anni 15.

Allo stesso modo, se l'assicurato contro la invalidità è morto dopo il 31 dicembre 1911, le settimane di contributo regolarmente pagate secondo la vecchia legge per la invalidità e vecchiaia saranno computate a favore dei superstiti e perciò, se è raggiunto il minimo di 200 settimane obbligatorie e se l'assicurato non percepiva già al 31 dicembre 1911 una rendita di invalidità, la vedova e gli orfani avranno diritto alla rispettiva rendita-superstiti stabilita dalla nuova legge.

Per le categorie di persone che prima non erano soggette alla assicurazione e lo sono invece per effetto della nuova legge è abbreviato il periodo di attesa.

Un'altra disposizione transitoria di un certo interesse per gli stranieri è la seguente: se il pagamento di una rendita d'invalidità o di vecchiaia era sospeso in base alla vecchia legge, ma non dovrebbe esser sospeso secondo le disposizioni della nuova legge, a partire dal 1° gennaio torna a rivivere il diritto alla rendita.

Perciò *gli Italiani che per il passato, dopo di aver acquistato il diritto a rendita di invalidità o vecchiaia, lo avessero poi perduto perchè abbandonarono il territorio dell'Impero in seguito ad espulsione, compagno forzato al confine, od altro provvedimento coattivo della autorità (ad es. rimpatrio di mentecatti), semprechè non si tratti di espulsione in conseguenza di condanna penale, avranno, a partire dal 1° gennaio 1912, diritto a farsi pagare la rendita in Italia o dove si trovano.*

Quando sarà prossimo il tempo dell'entrata in vigore della nuova legge per quanto riguarda la *assicurazione infortuni* e la *assicurazione malattie*, verranno pubblicate da questo *R. Ufficio* apposite circolari sul tipo della presente per indicare le modificazioni che maggiormente possono interessare gli emigranti e gli imprenditori italiani.

Berlino, 26 dicembre 1911.